

Pagamenti tra imprese: si rafforza il ruolo dell'Antitrust a tutela delle pmi

19 Novembre 2012

[Il Sole 24 Ore - 18/11/2012 - di Valeria Falce]

Pagamenti tardivi, la tutela delle Pmi in mano all'Antitrust

Le competenze dell'Antitrust sono state recentemente rafforzate anche sul fronte dei rapporti commerciali tra imprese. Con lo Statuto delle imprese (legge 180/2011), infatti, il legislatore ha inteso ridisegnare il sistema di tutela dei fornitori-creditori di piccole e medie dimensioni nei confronti delle imprese clienti (ad esclusione delle Pa), che ritardano il pagamento delle transazioni commerciali, rafforzando le competenze dell'Antitrust.

In particolare, lo Statuto dapprima riporta a due principali direttrici i criteri cui il Governo dovrà informarsi nel recepire la nuova disciplina comunitaria sul ritardo nei pagamenti, quali essenzialmente: a) la previsione di misure in grado di combattere gli effetti negativi (come ad esempio le distorsioni della concorrenza) derivanti dalla posizione dominante di imprese nei confronti dei loro fornitori o delle imprese sub-committenti, in particolare laddove si tratti di micro, piccole o medie imprese; b) l'ampliamento delle competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, dunque, potrà intervenire (sia con diffide che con sanzioni) per contrastare i comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese.

In questo contesto, si inserisce poi la previsione (articolo 10, comma 2) recentemente entrata in vigore, in cui si dispone che, in caso di prolungata violazione della normativa nazionale in materia di ritardo nei pagamenti ai danni delle imprese, specialmente piccole e medie, si perfeziona un'ipotesi di abuso di dipendenza economica a prescindere ed indipendentemente dall'accertamento dello stato di dipendenza economica. Competente dell'enforcement è l'Antitrust, che così guadagna un nuovo spazio di intervento, potendo perseguire e sanzionare il comportamento abusivo che rientri sia in termini soggettivi (rivolto alle imprese) sia in termini oggettivi (consistente in un persistente ritardo nei pagamenti) nel perimetro del divieto.

Ora, la novità della norma non sta tanto nell'attribuzione all'Antitrust di una area di competenza nei confronti delle condotte che qualificano un abuso di posizione economica - vale a dire uno sfruttamento della posizione di forza negoziale di un'impresa nei confronti di un'altra cliente o fornitrice - in quanto sin dal 2001 all'Antitrust è assegnato il potere di valutare tali strategie.

Piuttosto la novità sta nel fatto che «in caso di violazione diffusa e reiterata» della disciplina sui ritardi di pagamento da parte di un'impresa «ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica».

In altri termini, per effetto del recente innesto normativo, è sufficiente dimostrare che le regole sui tempi e modi dei pagamenti vengano infrante ampiamente e ripetutamente perché quell'azione possa essere considerata complessivamente illecita anche nella prospettiva concorrenziale, con conseguente attivazione dei poteri istruttori dell'Antitrust e applicazione, nei casi più gravi, di sanzioni pecuniarie anche assai significative (che possono raggiungere il 10% del fatturato).

Insomma, a seconda della frequenza degli episodi e della latitudine della condotta attraverso cui contravviene alle norme sulla tempestività dei pagamenti, un'impresa può essere considerata "dominante" nei confronti delle controparti, che dunque si trovano in una situazione di "sudditanza economica", non essendo in grado di opporsi o di trovare alternative soddisfacenti a tale forma di vessazione.

Inoltre, nella prospettiva del legislatore, tale comportamento dilatorio, oltre a provare l'eccessivo squilibrio negoziale di una parte nei confronti dell'altra, prova altresì un abuso e dunque una ipotesi di sfruttamento illecito della situazione di predominio rivestita.

Rimane il dubbio se questa strategia commerciale, certamente censurabile nella dialettica tra parti (e dunque nella prospettiva privatistica), sia in grado per ciò solo di interferire sul mercato (e dunque rilevare anche in una logica pubblicistica) ovvero, come sembra più ragionevole, se la verifica dell'impatto procurato in concreto sul mercato da quel comportamento sia in ogni caso richiesto, almeno ai fini della applicazione della sanzione pecuniaria. In ogni caso, indipendentemente dagli indirizzi che si affermeranno, è certo che la nuova disciplina appresta una utile forma di tutela al contraente debole, che costituisce in ultima analisi uno strumento fondamentale di garanzia del corretto funzionamento del mercato.